

LA NOTIZIA DI REATO E LE CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ

Sommario: 1. Generalità. - 2. La denuncia. - 3. Il referto. - 4. Notizie atipiche. - 5. Le condizioni di procedibilità.

1. GENERALITÀ

Le indagini sono strumentali alle determinazioni inerenti all'esercizio o meno dell'azione penale (art. 326) e, come tali, richiedono che il P.M. abbia ricevuto quella che si chiama *notitia criminis*. Questa è l'informativa di reato che normalmente viene trasmessa dalla P.G., ma talvolta può assumere forme particolari.

La forma più semplice è appunto la segnalazione con la quale la P.G. (art. 347), senza ritardo dall'acquisizione della conoscenza del fatto, in forma scritta comunica al P.M. «gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute». Per consentire la verifica sulla tempestività dell'informativa, la legge richiede che venga indicata l'ora e il giorno in cui la notizia è stata acquisita.

Nel momento in cui il P.M. riceve la comunicazione scattano una serie di *conseguenze*:

- il P.M. assume la *direzione* delle indagini (art. 327);
- la P.G., oltre a compiere atti di indagine di propria iniziativa, compie gli atti ad essa specificamente *delegati* dal P.M. (art. 348); nonché può continuare a compiere atti investigativi di *propria iniziativa*;
- il P.M. iscrive «immediatamente» la notizia nell'apposito registro (art. 335), e da questa data decorrono i termini ordinari per le indagini (art. 405, il quale peraltro sposta ad un momento successivo la decorrenza del termine quando manchi una condizione di procedibilità).

La rilevanza delle conseguenze comporta che venga esattamente identificata la notizia di reato che determina il sorgere dell'obbligo di informativa, essendo configurabile, in caso di omissione o ritardo, una responsabilità penale o comunque una disciplinare (art. 16 disp. att.). In tal senso si è osservato in dottrina (VIGNA-D'AMBROSIO) che non può ritenersi notizia in senso tecnico tutta l'attività svolta per verificare un sospetto generico, ovvero una denuncia anonima (prima della sua verifica).

2. LA DENUNCIA

Tale informativa di reato può provenire da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, e può essere presentata direttamente al P.M. o alla P.G. (artt. 331-333). In conseguenza della qualità del soggetto che la presenta, può essere *obbligatoria* (per il p.u. o l'incaricato di pubblico servizio, che l'abbiano appresa a cagione del loro ufficio) ovvero *facoltativa* (per il privato, salvo per le denunce relative a reati contro la personalità dello Stato puniti con l'ergastolo ed in taluni casi eccezionali, come in materia di sequestri di persona). Essa va redatta per iscritto (ma i privati possono presentarla oralmente, nel qual caso viene assunta a verbale).

La denuncia costituisce *notitia criminis* anche se non venga indicato l'autore del fatto.

3. IL REFERTO

Tale è la segnalazione proveniente dall'esercente una professione sanitaria. Assume forma scritta ed è obbligatoria per coloro che abbiano prestato assistenza in casi che possono configurare un delitto perseguibile d'ufficio (art. 334), tanto vero che in caso di pluralità di professionisti sanitari intervenuti, incombe su tutti l'obbligo del referto.

L'omissione del referto configura apposito delitto (art. 365 c.p.).

4. NOTIZIE ATIPICHE

Queste comprendono:

- le *comunicazioni anonime*, cioè provenienti da persone non identificabili. Assumono normalmente la forma dello scritto non firmato, ma talvolta sono comunicate telefonicamente o con altri strumenti tecnologici. Non possono comunque essere acquisite al processo;
- le *delazioni confidenziali*, poste in essere dai cd. confidenti di polizia, che si limitano a dare l'informativa in forma segreta. Tali delazioni sono assimilabili agli scritti anonimi e servono quindi solo ad indirizzare le indagini all'acquisizione della *notitia criminis*;
- *notizie di stampa e di mezzi audiovisivi* in genere, che nell'assolvimento dei compiti di informazione possono render noti fatti-reato.

5. LE CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ

Si è detto che normalmente l'azione penale è esercitata d'ufficio dal P.M., ma in certi casi la legge la subordina alla manifestazione di volontà della persona offesa o di altro soggetto. Tali manifestazioni di volontà, in

quanto condizionanti l'azione penale, prendono il nome di *condizioni di procedibilità*.

A) La querela

Essa è una manifestazione di volontà diretta ad ottenere la punizione del colpevole, ed assume rilevanza nei soli casi in cui la legge subordini la punibilità del fatto alla manifestazione di tale volontà.

La *ratio* della *punibilità a querela* di alcuni reati risiede:

- nell'esigenza di non mettere in moto la giustizia penale per fatti di minima importanza, se non lo voglia lo stesso interessato;
- nella preoccupazione di non cagionare all'offeso dal reato, attraverso il clamore sociale spesso derivante dal processo penale, un danno maggiore di quello che ha già subito, se non sia lo stesso interessato a voler affrontare tale situazione.

Sono perciò punibili a querela, ad esempio, i seguenti delitti:

- la minaccia non grave (art. 612, comma 1, c.p.);
- il danneggiamento non aggravato (art. 635, comma 1, c.p.);
- la diffamazione (art. 595 c.p.) e l'ingiuria (art. 594 c.p.);
- la violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 c.p.);
- la violenza sessuale (art. 609bis c.p.) ed altri reati contro la libertà sessuale.

Inoltre sono punibili a querela dell'offeso anche alcuni reati commessi fra persone che hanno fra loro rapporti di parentela.

Circa le *formalità di presentazione*, dispone l'art. 337, il quale prevede che nei casi di querela sporta oralmente venga redatto verbale. Il *termine*, fissato nel codice penale (art. 124) è di tre mesi dalla notizia del fatto.

È previsto inoltre che se il soggetto titolare del diritto sia infermo di mente o minore, alla presentazione possano provvedere le persone indicate nell'art. 338.

A norma dell'art. 123 c.p., *la querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato* (eguale principio opera per la sua remissione).

In quanto disponibile, la querela *può essere rimessa* (art. 340) *ovvero rinunciata* (art. 339).

B) L'istanza

Si tratta di una condizione di procedibilità analoga alla querela, tanto che da questa mutua una parte della disciplina (art. 341). Riguarda taluni delitti commessi all'estero dal cittadino o dallo straniero (artt. 9 e 10 c.p.), che se commessi nel territorio dello Stato sarebbero stati perseguibili d'ufficio.

A differenza della querela, però, *l'istanza non è revocabile*.

C) La richiesta

La richiesta di procedimento costituisce un diritto pubblico soggettivo spettante al Ministro della Giustizia, con cui si richiede la rimozione di un ostacolo al promovimento dell'azione penale per:

- delitti politici commessi all'estero (art. 8 c.p.);
- delitti commessi all'estero dal cittadino (punibili con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni, quando il colpevole si trovi nel territorio dello Stato: art. 9 c.p.);
- delitti commessi in danno di uno Stato estero o di un cittadino straniero, purché il colpevole si trovi nel territorio italiano, la pena non sia inferiore ad un anno di reclusione, e l'extradizione non sia stata concessa ovvero non sia stata accettata dallo Stato dove fu commesso il delitto (art. 10 c.p.);
- delitti di offesa alla libertà e all'onore del Presidente della Repubblica.

Non è consentita rinuncia preventiva né successiva, in quanto la richiesta è irrevocabile (art. 128 c.p.).

D) L'autorizzazione a procedere

Anche questa condizione si risolve in una dichiarazione di volontà di una pubblica autorità diretta a consentire l'esercizio della giurisdizione penale in riferimento a determinate fattispecie (es. reati contro la personalità dello Stato, vilipendio) ovvero a determinate persone (es. parlamentari).

L'autorizzazione concessa è irrevocabile (art. 343, comma 5). In taluni casi l'autorizzazione necessita proprio per iniziare il procedimento (es. nelle ipotesi previste dall'art. 313 c.p.); in altri casi il procedimento può iniziare e proseguire senza necessità di alcuna autorizzazione, ma quest'ultima è necessaria solo per il compimento di specifici atti (es. per i parlamentari, per l'applicazione di misure cautelari ed intercettazioni: v. art. 68, comma 2, Cost.). Essa *va richiesta entro 30 giorni dalla iscrizione della notizia criminis nell'apposito registro* (art. 344, comma 1) ed è di *competenza del P.M.* Il potere di autorizzazione spetta, a seconda dell'interesse pubblico o della funzione subiettiva, al *Ministro della Giustizia*, ad un ramo del *Parlamento* o alla *Corte Costituzionale*.

In mancanza di autorizzazione, non possono compiersi una serie di atti specificamente indicati nel comma 2 dell'art. 343 (fermo, misure cautelari personali, perquisizione personale o domiciliare, ispezione personale, rico-

gnizione, individuazione, confronto, intercettazione), che sono consentiti, invece, se la persona è colta nella flagranza di uno dei delitti indicati nell'art. 380 (per i quali l'arresto è obbligatorio). Tuttavia, ai sensi dell'art. 343, c. 3 (come modificato dalla L. 140/2003, cd. *Lodo Maccanico*), quando l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, si applicheranno tali disposizioni (e, in quanto compatibili, quelle degli artt. 344-346 c.p.p.).

La **l. 124/2008** (cd. *Lodo Alfano*), ha introdotto una *immunità* di tipo processuale *per le alte cariche dello Stato*. È disposto che i *processi penali* nei confronti dei soggetti che ricoprono alte cariche dello Stato, *sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione*. L'imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, può rinunciare in ogni momento alla sospensione.

PARTE QUARTA
ELEMENTI DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE

Capitolo Quindicesimo: La notizia di reato e le condizioni di procedibilità	Pag. 119
Capitolo Sedicesimo: La competenza	» 124
Capitolo Diciassettesimo: Le indagini preliminari	» 131
Capitolo Diciottesimo: L'arresto e il fermo	» 149
Capitolo Diciannovesimo: Le misure cautelari	» 154
Capitolo Ventesimo: La chiusura della fase investigativa	» 165
Capitolo Ventunesimo: Il giudizio di primo grado	» 172
Capitolo Ventiduesimo: I riti speciali	» 185
Capitolo Ventitreesimo: Il procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica	» 194
Capitolo Ventiquattresimo: Procedimento davanti al giudice di pace	» 199
Capitolo Venticinquesimo: Concetti generali sulle impugnazioni penali	» 207
Capitolo Ventiseiesimo: L'appello	» 213
Capitolo Ventisettesimo: Il ricorso per cassazione	» 218

Capitolo Ventottesimo: La revisione	Pag. 223
Capitolo Ventinovesimo: L'esecuzione penale	» 227
Capitolo Trentesimo: L'extradizione e i rapporti internazionali	» 231

Copyright © Esselibri S.p.A.

LA NOTIZIA DI REATO E LE CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ

Sommario: 1. Generalità. - 2. La denuncia. - 3. Il referto. - 4. Notizie atipiche. - 5. Le condizioni di procedibilità.

1. GENERALITÀ

Le indagini sono strumentali alle determinazioni inerenti all'esercizio o meno dell'azione penale (art. 326) e, come tali, richiedono che il P.M. abbia ricevuto quella che si chiama *notitia criminis*. Questa è l'informativa di reato che normalmente viene trasmessa dalla P.G., ma talvolta può assumere forme particolari.

La forma più semplice è appunto la segnalazione con la quale la P.G. (art. 347), senza ritardo dall'acquisizione della conoscenza del fatto, in forma scritta comunica al P.M. «gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute». Per consentire la verifica sulla tempestività dell'informativa, la legge richiede che venga indicata l'ora e il giorno in cui la notizia è stata acquisita.

Nel momento in cui il P.M. riceve la comunicazione scattano una serie di *conseguenze*:

- il P.M. assume la *direzione* delle indagini (art. 327);
- la P.G., oltre a compiere atti di indagine di propria iniziativa, compie gli atti ad essa specificamente *delegati* dal P.M. (art. 348); nonché può continuare a compiere atti investigativi di *propria iniziativa*;
- il P.M. iscrive «immediatamente» la notizia nell'apposito registro (art. 335), e da questa data decorrono i termini ordinari per le indagini (art. 405, il quale peraltro sposta ad un momento successivo la decorrenza del termine quando manchi una condizione di procedibilità).

La rilevanza delle conseguenze comporta che venga esattamente identificata la notizia di reato che determina il sorgere dell'obbligo di informativa, essendo configurabile, in caso di omissione o ritardo, una responsabilità penale o comunque una disciplinare (art. 16 disp. att.). In tal senso si è osservato in dottrina (VIGNA-D'AMBROSIO) che non può ritenersi notizia in senso tecnico tutta l'attività svolta per verificare un sospetto generico, ovvero una denuncia anonima (prima della sua verifica).

2. LA DENUNCIA

Tale informativa di reato può provenire da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, e può essere presentata direttamente al P.M. o alla P.G. (artt. 331-333). In conseguenza della qualità del soggetto che la presenta, può essere *obbligatoria* (per il p.u. o l'incaricato di pubblico servizio, che l'abbiano appresa a cagione del loro ufficio) ovvero *facoltativa* (per il privato, salvo per le denunce relative a reati contro la personalità dello Stato puniti con l'ergastolo ed in taluni casi eccezionali, come in materia di sequestri di persona). Essa va redatta per iscritto (ma i privati possono presentarla oralmente, nel qual caso viene assunta a verbale).

La denuncia costituisce *notitia criminis* anche se non venga indicato l'autore del fatto.

3. IL REFERTO

Tale è la segnalazione proveniente dall'esercente una professione sanitaria. Assume forma scritta ed è obbligatoria per coloro che abbiano prestato assistenza in casi che possono configurare un delitto perseguibile d'ufficio (art. 334), tanto vero che in caso di pluralità di professionisti sanitari intervenuti, incombe su tutti l'obbligo del referto.

L'omissione del referto configura apposito delitto (art. 365 c.p.).

4. NOTIZIE ATIPICHE

Queste comprendono:

- le *comunicazioni anonime*, cioè provenienti da persone non identificabili. Assumono normalmente la forma dello scritto non firmato, ma talvolta sono comunicate telefonicamente o con altri strumenti tecnologici. Non possono comunque essere acquisite al processo;
- le *delazioni confidenziali*, poste in essere dai cd. confidenti di polizia, che si limitano a dare l'informativa in forma segreta. Tali delazioni sono assimilabili agli scritti anonimi e servono quindi solo ad indirizzare le indagini all'acquisizione della *notitia criminis*;
- *notizie di stampa e di mezzi audiovisivi* in genere, che nell'assolvimento dei compiti di informazione possono render noti fatti-reato.

5. LE CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ

Si è detto che normalmente l'azione penale è esercitata d'ufficio dal P.M., ma in certi casi la legge la subordina alla manifestazione di volontà della persona offesa o di altro soggetto. Tali manifestazioni di volontà, in

quanto condizionanti l'azione penale, prendono il nome di *condizioni di procedibilità*.

A) La querela

Essa è una manifestazione di volontà diretta ad ottenere la punizione del colpevole, ed assume rilevanza nei soli casi in cui la legge subordini la punibilità del fatto alla manifestazione di tale volontà.

La *ratio* della *punibilità a querela* di alcuni reati risiede:

- nell'esigenza di non mettere in moto la giustizia penale per fatti di minima importanza, se non lo voglia lo stesso interessato;
- nella preoccupazione di non cagionare all'offeso dal reato, attraverso il clamore sociale spesso derivante dal processo penale, un danno maggiore di quello che ha già subito, se non sia lo stesso interessato a voler affrontare tale situazione.

Sono perciò punibili a querela, ad esempio, i seguenti delitti:

- la minaccia non grave (art. 612, comma 1, c.p.);
- il danneggiamento non aggravato (art. 635, comma 1, c.p.);
- la diffamazione (art. 595 c.p.) e l'ingiuria (art. 594 c.p.);
- la violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 c.p.);
- la violenza sessuale (art. 609bis c.p.) ed altri reati contro la libertà sessuale.

Inoltre sono punibili a querela dell'offeso anche alcuni reati commessi fra persone che hanno fra loro rapporti di parentela.

Circa le *formalità di presentazione*, dispone l'art. 337, il quale prevede che nei casi di querela sporta oralmente venga redatto verbale. Il *termine*, fissato nel codice penale (art. 124) è di tre mesi dalla notizia del fatto.

È previsto inoltre che se il soggetto titolare del diritto sia infermo di mente o minore, alla presentazione possano provvedere le persone indicate nell'art. 338.

A norma dell'art. 123 c.p., *la querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato* (eguale principio opera per la sua remissione).

In quanto disponibile, la querela *può essere rimessa* (art. 340) *ovvero rinunciata* (art. 339).

B) L'istanza

Si tratta di una condizione di procedibilità analoga alla querela, tanto che da questa mutua una parte della disciplina (art. 341). Riguarda taluni delitti commessi all'estero dal cittadino o dallo straniero (artt. 9 e 10 c.p.), che se commessi nel territorio dello Stato sarebbero stati perseguibili d'ufficio.

A differenza della querela, però, *l'istanza non è revocabile*.

C) La richiesta

La richiesta di procedimento costituisce un diritto pubblico soggettivo spettante al Ministro della Giustizia, con cui si richiede la rimozione di un ostacolo al promovimento dell'azione penale per:

- delitti politici commessi all'estero (art. 8 c.p.);
- delitti commessi all'estero dal cittadino (punibili con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni, quando il colpevole si trovi nel territorio dello Stato: art. 9 c.p.);
- delitti commessi in danno di uno Stato estero o di un cittadino straniero, purché il colpevole si trovi nel territorio italiano, la pena non sia inferiore ad un anno di reclusione, e l'extradizione non sia stata concessa ovvero non sia stata accettata dallo Stato dove fu commesso il delitto (art. 10 c.p.);
- delitti di offesa alla libertà e all'onore del Presidente della Repubblica.

Non è consentita rinuncia preventiva né successiva, in quanto la richiesta è irrevocabile (art. 128 c.p.).

D) L'autorizzazione a procedere

Anche questa condizione si risolve in una dichiarazione di volontà di una pubblica autorità diretta a consentire l'esercizio della giurisdizione penale in riferimento a determinate fattispecie (es. reati contro la personalità dello Stato, vilipendio) ovvero a determinate persone (es. parlamentari).

L'autorizzazione concessa è irrevocabile (art. 343, comma 5). In taluni casi l'autorizzazione necessita proprio per iniziare il procedimento (es. nelle ipotesi previste dall'art. 313 c.p.); in altri casi il procedimento può iniziare e proseguire senza necessità di alcuna autorizzazione, ma quest'ultima è necessaria solo per il compimento di specifici atti (es. per i parlamentari, per l'applicazione di misure cautelari ed intercettazioni: v. art. 68, comma 2, Cost.). Essa *va richiesta entro 30 giorni dalla iscrizione della notizia criminis nell'apposito registro* (art. 344, comma 1) ed è di *competenza del P.M.* Il potere di autorizzazione spetta, a seconda dell'interesse pubblico o della funzione subiettiva, al *Ministro della Giustizia*, ad un ramo del *Parlamento* o alla *Corte Costituzionale*.

In mancanza di autorizzazione, non possono compiersi una serie di atti specificamente indicati nel comma 2 dell'art. 343 (fermo, misure cautelari personali, perquisizione personale o domiciliare, ispezione personale, rico-

gnizione, individuazione, confronto, intercettazione), che sono consentiti, invece, se la persona è colta nella flagranza di uno dei delitti indicati nell'art. 380 (per i quali l'arresto è obbligatorio). Tuttavia, ai sensi dell'art. 343, c. 3 (come modificato dalla L. 140/2003, cd. *Lodo Maccanico*), quando l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, si applicheranno tali disposizioni (e, in quanto compatibili, quelle degli artt. 344-346 c.p.p.).

La **l. 124/2008** (cd. *Lodo Alfano*), ha introdotto una *immunità* di tipo processuale *per le alte cariche dello Stato*. È disposto che i *processi penali* nei confronti dei soggetti che ricoprono alte cariche dello Stato, *sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione*. L'imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, può rinunciare in ogni momento alla sospensione.